



COMUNE DI CAMPOREALE

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE II SETTORE

N. 12031 del Registro
del 27/02/2019

OGGETTO: Abolizione per n. 5 (cinque) dipendenti di servizio, c.d. contrattisti, di svolgere l'attività di assistenza domiciliare agli anziani.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette, del mese di febbraio, in Camporeale.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Dott. Giacomo Faso, formula la presente proposta avente il seguente oggetto: **“Abolizione per n. 5 (cinque) dipendenti di servizio, c.d. contrattisti, di svolgere l'attività di assistenza domiciliare agli anziani”.**

PREMESSO

Che, con Deliberazione di Giunta Municipale del 7 novembre 2018, n. 48, veniva disposta la suddivisione della struttura organizzativa dell'Ente locale in n. 4 (quattro) Settori, ex art. 6, del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale del 12 gennaio 2016, n. 2 e s.m.i.

Che, con Determinazione Sindacale del 29 giugno 2017, n. 23 e s.m.i. venivano nominati sia i Responsabili dei Settori *de quibus*, sia i loro sostituti, in caso di assenza o impedimento e sia i Responsabili dei Programmi con relativi sostituti.

Che, con Determinazione Sindacale del 12 novembre 2018, n. 31, venivano nominati sia i Responsabili dei Settori *de quibus* e sia i loro sostituti.

Che, con Determinazione Sindacale del 13 febbraio 2019, n. 5, veniva modificata la Determinazione Sindacale del 12 novembre 2018, n. 31, in merito alla nomina dei Responsabili dei n. 4 (quattro) Settori dell'Ente locale, non disponendo più la loro sostituzione in caso di assenza e/o impedimento, ad eccezione per il Responsabile del IV Settore (Corpo di Polizia Municipale – Ordine Pubblico e Protezione Civile del Comune di Camporeale), Comandante di Polizia Municipale, che in caso di sua assenza e/o impedimento può essere sostituito dal Vice Comandante di Polizia Municipale.

Che, con Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 dicembre 2018, n. 66, veniva approvato il bilancio di previsione triennale 2018/2020, con i relativi allegati.

Che, la Giunta Municipale non ha deliberato il piano esecutivo di gestione (PEG), entro i termini perentori prescritti a pena di decadenza di 20 (venti) giorni dall'approvazione del bilancio di previsione triennale 2018/2020, in termini di competenza e, pertanto, non ha individuato per i Responsabili di Settore gli obiettivi della gestione da affidare agli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ex art. 169, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Che, con Deliberazione della Giunta Municipale del 12 gennaio 2016, n. 2 e s.m.i., esecutiva, veniva approvato il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Che, ai sensi dell'art. 6, del citato Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il settore costituisce una unità operativa di direzione da affidare ai Responsabili di Settore, al quale sono attribuite le funzioni, ex art. 107, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Che, con Determinazione Sindacale del 29 giugno 2017 e s.m.i. n. 23 e, per ultima, con Determinazione Sindacale del 13 febbraio 2019, n. 5, veniva nominato Responsabile del II Settore dell'Ente locale il Dott. Giacomo Faso.

Che, con Deliberazione della Giunta Municipale del 30 novembre 2018, n. 60, senza certificazione di regolare esecutività del Segretario Comunale e, malgrado ciò, resa esecutiva, veniva approvato sia il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) per il triennio 2018/2020 e sia la Rimodulazione della Dotazione Organica dell'Ente locale, rilevando che il detto provvedimento amministrativo approvato e reso immediatamente esecutivo il 30 novembre 2018 è stato pubblicato ai fini della pubblicità notizia dopo n. 6 (sei) giorni nell'Albo Pretorio *on line* dell'Ente locale il 6 dicembre 2018, n. 1297/2018 e, quindi, risulta essere nullo *ab origine* per mancanza di validità ed efficacia a causa dell'avvenuta pubblicazione dopo i termini perentori di n. 3 (tre) giorni prescritti dall'art. 6, comma 1, della L.R. Sicilia 26 giugno 2015, n. 11 e s.m.i., che recita così testualmente: "... (Omissis)... **Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo**".

Che, con **Determinazione Dirigenziale II Settore del 18 febbraio 2019, n. 12.026 e successiva Determinazione Dirigenziale II Settore del 25 febbraio 2019, n. 12.028**, l'odierno Responsabile del II Settore, Dott. Giacomo Faso, aveva posto in essere la "**Nomina dei Responsabili del Procedimento amministrativo del II Settore e in caso di loro assenza e/o impedimento dei relativi sostituti, del personale dipendente di ruolo e di servizio, c.d. contrattisti, con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo, categoria "C", del sistema di classificazione del personale, ex art. 3, commi 1 e 2, del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali del 31 marzo 1999 e s.m.i., ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 3, 5 e 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con l'art. 54, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., con l'art. 57, del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018 - triennio economico 2016/2018, e per estensione analogica, con gli artt. 11, 17, comma 2, e 17 bis, del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi**".

Che, con **Determinazione Sindacale del 25 febbraio 2019, n. 7, contenente l'Allegato "A"**, pubblicata all'Albo Pretorio *on line* dell'Ente locale il 26 febbraio 2019, **venivano revocate entrambe** le indicate **Determinazione Dirigenziale II Settore del 18 febbraio 2019, n. 12.026 e successiva Determinazione Dirigenziale II Settore del 25 febbraio 2019, n. 12.028**, disponendo di assegnare con decorrenza immediata il personale dipendente di ruolo e di servizio, c.d. contrattista, indicato nell'Allegato "A", ai Responsabili di Settore per la contestuale nomina dei Responsabili dei Procedimenti inerenti le Missioni ed i Programmi dei n. 4 (quattro) Settori, limitatamente alle risorse umane e non alle risorse finanziarie.

Che, in forza della **Determinazione Sindacale del 25 febbraio 2019, n. 7, contenente l'Allegato "A"**, con la quale il Sindaco *pro tempore*, su proposta del Segretario comunale, disponeva la **revoca ex officio di tutte e due le Determinazione Dirigenziale II Settore del 18 febbraio 2019, n. 12.026 e successiva Determinazione Dirigenziale II Settore del 25 febbraio 2019, n. 12.028**, il Responsabile del II Settore, Dott. Giacomo Faso, in ossequio all'ordine impartito dall'autorità amministrativa promanante, dispone il presente provvedimento amministrativo epigrafato.

Che, dalla disamina delle risultanze istruttorie dell'Ente locale, nessun Regolamento comunale regimenta la materia dell'assistenza domiciliare in favore degli anziani,

Si fa rilevare che, *in subiecta materia*, quanto segue:

- Il Regolamento comunale dei Servizi Socio-Assistenziali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale il 13 ottobre 1984, n. 75, disciplina la materia della concessione del sussidio per l'assistenza economica degli anziani e nulla prevede in merito al servizio di assistenza domiciliare in parola.

- Il Regolamento per la Disciplina degli Interventi di Assistenza Economica, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale il 25 marzo 2009, n. 17, prevede forme di assistenza consistenti in erogazione di somme di danaro, di buoni mensa, medicine, etc., al fine di soddisfare i fabbisogni individuali e familiari dei soggetti richiedenti aventi diritto e nulla prevede in merito al servizio di assistenza domiciliare in commento.

Donde, nel corso di lunghissimi anni si è verificata l'esecuzione di un servizio pubblico di assistenza domiciliare non dovuto dall'Ente locale in favore degli anziani, in quanto mai regimentato con riferimento a norme legislative e regolamentari dell'Ente locale.

Che, per i motivi *ut supra*, fondati in punto di fatto e di diritto, con il presente provvedimento amministrativo viene abolito con efficacia *ex nunc* il servizio di assistenza domiciliare agli anziani e, pedissequamente, è fatto assoluto divieto ai seguenti n. 5 (cinque) dipendenti di servizio, c.d. contrattisti, di svolgere l'attività di assistenza domiciliare agli anziani:

- 1) **Vincenza Chiodo.**
- 2) **Antonina Lo Cascio.**
- 3) **Anna Lo Iacono.**
- 4) **Lucia Saporito.**
- 5) **Antonio Vaccaro.**

Che, i predetti dipendenti comunali *de quibus*, sono tutti inquadrati in categoria "B", nel sistema di classificazione del personale, ex art. 3, commi 1 e 2, del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali del 31 marzo 1999 e s.m.i., e con successivo provvedimento amministrativo dell'odierno Responsabile del II Settore, in ossequio all'ordine impartito dall'autorità amministrativa promanante della **Determinazione Sindacale del 25 febbraio 2019, n. 7, contenente l'Allegato "A"**, verranno disposte le nomine, *ex novo*, del personale dipendente di ruolo e di servizio, c.d. contrattisti e, quindi, saranno onerati, nell'ambito delle loro mansioni riconducibili alla categoria "B", nel rispetto delle norme legislative di settore e del C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie locali, a collaborare e dare supporto nell'esecuzione dell'attività ausiliarie coadiuvando le professionalità di livello superiore dei designandi Responsabili dei Procedimenti amministrativi e in caso di loro assenza e/o impedimento dei loro relativi sostituti, con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo, categoria "C".

Che, al fine di assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi del II Settore dell'Ente locale e, pedissequamente, **tutelare i diritti dei predetti lavoratori dipendenti da eventuali sanzioni disciplinari, per eventuali inadempimenti ai doveri di ufficio connessi nell'esecuzione contrattuale a causa della notevole ignoranza - nella fase di supporto all'Istruttore Amministrativo Responsabile del procedimento amministrativo - per la stesura degli atti e/o documenti amministrativi finali, che attualmente vengono stilati dai diversi dipendenti comunali in modo "empirico", senza alcuna adeguata preparazione e/o formazione professionale,** l'Ente locale, *in subiecta materia*, ha il **dovere di garantire** ai dipendenti *de quibus* una idonea formazione professionale attraverso corsi formativi e abilitanti, nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, in quanto la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività delle amministrazioni.

Donde, allo scopo di sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, l'Ente locale deve assumersi il carico della formazione quale leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessità di dare ulteriore impulso all'investimento in attività formative per assicurare il supporto conoscitivo, al fine di assicurare l'operatività dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza; garantire l'aggiornamento professionale in relazione all'utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative; favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in funzione dell'affidamento di incarichi diversi; incentivare comportamenti innovativi che consentano l'ottimizzazione dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, **nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento**

organizzativo, ex artt. 49 bis e 49 ter, del vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018.

Funditus, l'Ente locale doveva individuare nel bilancio di previsione triennale 2018/2020 una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale dipendente destinatario, ex art. 49 ter, comma 12, del citato C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, e, quindi, dovrà istituire un nuovo capitolo di bilancio per consentire a tutto il personale dipendente l'aggiornamento professionale attraverso una adeguata preparazione e/o formazione e, pedissequamente, determinare nel redigendo bilancio di previsione triennale 2019/2021, le risorse finanziarie da destinare alla formazione de qua, nell'ambito dei piani di formazione che si concludono con il rilascio di un attestato attraverso la certificazione finale delle competenze acquisite con il superamento di un esame finale di valutazione.

Che, mette conto evidenziare che, i predetti dipendenti di servizio, c.d. contrattisti, Vincenza Chiodo, Antonina Lo Cascio, Anna Lo Iacono, Lucia Saporito e Antonio Vaccaro, vengono adibiti alle **mansioni esigibili** nell'ambito dello stesso inquadramento professionale, secondo il sistema di classificazione del personale in categoria professionale "B", ex art. 3, commi 1 e 2, del C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali del 31 marzo 1999 e per le quali sono stati assunti in servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2103, comma 1, c.c., con l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e con l'art. 11, del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 2, del 12 gennaio 2016.

Inoltre, il successivo comma 2, dell'art. 3, del citato C.C.N.L. del 31 marzo 1999, prescrive, in merito alla questione delle **mansioni equivalenti**, che **tutte le mansioni che vengano ascritte dal contratto all'interno delle singole categorie "in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili"** e l'assegnazione delle mansioni equivalenti è un atto del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

Donde, il datore di lavoro esercita un potere direttivo nei confronti del lavoratore, nel senso che ha il compito di determinare ed eventualmente variare le sue mansioni senza che ci sia bisogno di mutare il contratto col quale è stato assunto, ossia senza che cambi l'oggetto del contratto stesso. In questo il datore di lavoro ha la possibilità, entro limiti ben precisi, di pretendere altro dal lavoratore in ragione delle esigenze organizzative e/o produttive e della valorizzazione di quest'ultimo, per cui esercita un potere determinativo dell'obbligo contrattuale.

È evidente che, quando si parla di "datore di lavoro" ci si deve riferire al Dirigente o Responsabile di Ufficio o Servizio, ai quali la legge e il contratto affidano queste responsabilità.

Che, per i motivi *ut supra*, fondati in punto di fatto e di diritto, è necessario abolire prontamente il servizio di assistenza domiciliare agli anziani residenti nel Comune di Camporeale e, pedissequamente, revocare ogni altro provvedimento amministrativo connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto.

Che, il presente atto viene emesso anche in ossequio delle norme che regimentano sia il vigente C.C.N.L. e sia il vigente C.C.D.I. del comparto Regioni – Autonomie Locali.

Visto l'art. 97, commi 1, 2 e 3, della Costituzione repubblicana.

Visti gli artt. 1, comma 1; 2, 3, 5 e 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Visto l'art. 41 della Carta di Nizza.

Visti gli artt. 49, 107, 147 bis, 169 e 271, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Visti gli artt. 33, 34 e 52, comma 1, e 54, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

Visto il Regolamento CEE n. 1408/1971.

Visto l'art. 56, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato -.

Visto l'art. 34, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 e s.m.i. - Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato -.

Visto l'art. 2103, comma 1, c.c.

Visto l'art. 409, comma 1, n. 5) c.p.c.

Visto l'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

Vista la L.R. Sicilia 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i., in merito alle norme per il controllo sugli atti dei Comuni della Regione siciliana.

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, c.d. G.D.P.R. (*General Data Protection Regulation*), "*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*", con la Direttiva UE n. 680/2016, del 27 aprile 2016, c.d. "*Pacchetto protezione dati personali*".

Visto l'art. 11, del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 2, del 12 gennaio 2016.

Visto l'art. 3, commi 1 e 2, del C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali del 31 marzo 1999 e s.m.i.

Visti gli artt. 49 bis e 49 ter, comma 12, e 57, del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018 - triennio economico 2016/2018.

Vista la regolarità della procedura e accertata la competenza del Responsabile del II Settore in ordine alla adozione del presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 1 e 107, del D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Tutto ciò premesso,

il Responsabile del II Settore, Dott. Giacomo Faso,

DETERMINA

quanto segue, richiamata integralmente la premessa *de qua*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento amministrativo e che per brevità espositiva ed economia procedurale si rimanda pure agli elencati atti e/o documenti *de quibus*, in atti presso Codesto Ente locale, dichiarando che tutti gli indicati atti e/o documenti nonché di ogni altro atto e/o documento connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, devono essere considerati parte integrante e sostanziale del presente atto e qui ripetuti e trascritti.

Abolire il servizio di assistenza domiciliare agli anziani residenti nel Comune di Camporeale.

Disporre con efficacia *ex nunc*, il **divieto** nei confronti dei seguenti n. 5 (cinque) dipendenti di servizio, c.d. contrattisti, di svolgere l'attività di assistenza domiciliare agli anziani:

- 1) **Vincenza Chiodo.**
- 2) **Antonina Lo Cascio.**
- 3) **Anna Lo Iacono.**
- 4) **Lucia Saporito.**
- 5) **Antonio Vaccaro.**

Disporre con efficacia *ex nunc* nei confronti dei predetti dipendenti comunali *de quibus*, tutti inquadrati in categoria "B", nel sistema di classificazione del personale, *ex art.* 3, commi 1 e 2, del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali del 31 marzo 1999 e s.m.i. e in ossequio all'ordine impartito dall'autorità amministrativa promanante della **Determinazione Sindacale del 25 febbraio 2019, n. 7, contenente l'Allegato "A"**, che appena verranno disposte le nomine, *ex novo*, del personale dipendente di ruolo e di servizio, c.d. contrattisti, saranno onerati, nell'ambito delle loro mansioni riconducibili alla categoria "B", nel rispetto delle norme legislative di settore e del C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie locali, a collaborare e dare supporto nell'esecuzione dell'attività ausiliarie coadiuvando le professionalità di livello superiore dei designandi Responsabili dei Procedimenti amministrativi e in caso di loro assenza e/o impedimento dei loro relativi sostituti, inquadrati con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo, categoria "C".

Revocare ogni altro provvedimento amministrativo connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto.

Dare atto delle disposizioni contenute nella L.R. Sicilia 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i., in merito alle norme per il controllo sugli atti dei Comuni della Regione siciliana.

Dare atto che, il presente atto viene emesso in ossequio delle norme che regimentano sia il vigente C.C.N.L. e sia il vigente C.C.D.I. del comparto Regioni – Autonomie Locali.


Comunicare, l'atto *de quo*, ai n. 5 (cinque) dipendenti di servizio, c.d. contrattisti:

- 1) **Vincenza Chiodo.**
- 2) **Antonina Lo Cascio.**
- 3) **Anna Lo Iacono.**
- 4) **Lucia Saporito.**
- 5) **Antonio Vaccaro.**

Dare atto che, avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso il ricorso al Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione nell'atto all'Albo Pretorio *on line* dell'Ente locale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 409, comma 1, n. 5) c.p.c. con l'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Trasmettere il presente provvedimento amministrativo all'Ufficio Segreteria dell'Ente locale per l'inserimento dei dati sia nell'apposita sezione "Amministrazione Aperta", che per la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* del sito istituzionale dell'Ente locale, ai fini e per gli effetti dell'adempimento delle norme in materia di pubblicità, *ex art. 23, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.*

Il Responsabile del II Settore
(Dott. Giacomo Faso)



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO il combinato disposto dell'art. 151, comma 4, con l'art. 153, comma 4, con l'art. 183, comma 7, del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., si attesta:

- la regolarità contabile del provvedimento retroscritto.
- la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio nel medesimo indicato:

CAMPOREALE, Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente locale dal _____ e così per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

ESTRATTO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' STATO PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 18, L.R. SICILIA N. 22/2008, COME MODIFICATO DALL'ART. 6, L.R. SICILIA N. 11/2015
IN DATA _____

CAMPOREALE, Li _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
